This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 061 728 671

GATTESCHI

Sui disegni di legge dell'on. Tajani

1886

HD
ITA
990
GAT

HARVARD
LAW
LIBRARY

Digitized by Google

Digitized by Google

Italy

All'on. Cav. Luigi Lucchini
Prof. Direttore della Rivista Penale
Omaggio dell'Aut.

904
a

SUI DISEGNI DI LEGGE

dell' On. TAJANI

PER LA RIFORMA DELL' ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

E PER MODIFICAZIONI

AI CODICI DI PROCEDURA CIVILE E PENALE

OSSERVAZIONI

DELL' AVV. CARLO GATTESCHI

(*Estratto dal* MONITORE DEI PRETORI, *1886*)

FIRENZE
TIPOGRAFIA FIORETTI
1886.

BIBLIOTECA LUCCHINI
5161
N.° d' ord. 2393.

Digitized by Google

Forty

G

DEC. 20, 1930

Digitized by Google

Diceva l' on. Mancini nella tornata della Camera del 20 gennaio 1875, durante la discussione del bilancio della giustizia:

« Io credo fermamente, Signori, che se vi è bilancio nel quale sia possibile ottenere considerevoli economie di spese e notabili miglioramenti nella celerità e regolarità degli affari, è il bilancio della giustizia, ma ad una condizione, quella cioè che si abbia una volta il coraggio d'intraprendere, con un sistema maturatamente concepito ed inflessibilmente eseguito, serie riforme territoriali ed organiche. Noi ne abbiamo parlato tutti gli anni; questo voto è diventato per noi come un periodico ritornello. Ma a che giova invocare costan-

Digitized by Google

temente queste riforme, quando non si è finora potuto trovare l'uomo che avesse il coraggio di mettervi mano? Che senza sacrificare il grande scopo del bene del paese e dell'equilibrio del bilancio ai piccoli fini della politica giornaliera, ed il coscienzioso adempimento del dovere alla vanità di conservare il potere, mendicando un'artificiale maggioranza dall'accarezzare illegittimi interessi di una regione o di un gruppo politico, affrontasse tutte le impopolarità, le difficoltà, le resistenze, e non temesse anche di soccombere sotto il peso di un tentativo sfortunato, ma degno del suo zelo e del suo convincimento? Poichè, se egli non lo condurrà a termine, non ne dubito, verrebbe dopo di lui chi, spinto dalla necessità delle cose e dalla potenza dell'opinione pubblica, riuscirebbe a condurlo in porto ed a realizzarlo »

L'uomo che abbia avuto il coraggio di metter mano alla riforma giudiziaria si è trovato nell' onorevole Tajani, e se egli non varrà a condurre a termine la riforma, colpa sarà del Parlamento, *che non saprà anteporre ai piccoli fini della politica giornaliera il grande scopo del bene del paese.*

Digitized by Google

Colla presentazione dei due progetti di legge fatta nella tornata del 25 novembre ultimo decorso alla Camera, l'onorevole Tajani, mentre adempiva, come egli dice, ad un suo impegno d'onore, scioglieva nello stesso tempo un debito del Governo. Infatti l'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri fino dal dì 8 ottobre 1882 *augurava si che la legislatura che doveva uscire dalle elezioni di quell'anno affrontasse l'arduo problema, che poneva nel programma dei lavori Parlamentari,* e nella inaugurazione solenne della quindicesima legislatura, avvenuta nella seduta del 22 novembre 1882, Re Umberto dichiarava *che dal suo Governo sarebbe stato studiato l'arduo tema dell'ordinamento giudiziario per rendere più pronti e più sicuri i giudizi e per elevare la Magistratura a quella altezza che risponda alla sua nobile missione,* parole queste, come dice il Cesarini, che abbracciano tutto il campo della riforma; e finalmente il guardasigilli Savelli, nel partecipare la nomina ai singoli componenti della Commissione istituita col Decreto 12 novembre 1883, della quale poi fu relatore l'on. Righi, così si esprimeva: « Il bisogno

Digitized by Google

di riordinare l'amministrazione della giustizia, sentito già da lunghi anni, proclamato moltissime volte in Parlamento, reclamato dall'opinione pubblica, annunciato nel discorso della Corona, è ormai divenuto così incalzante che non si potrebbe senza grave colpa e massimo danno differirne più oltre la soddisfazione. »

La Commissione di cui fu relatore l'onorevole Righi, mentre proponeva un completo e ben coordinato progetto di riforma giudiziaria, dichiarava espressamente che essa non faceva questione alcuna di modalità, purchè con qualsiasi metodo si potessero ottenere quei due fattori, che costituiscono l'avvenire vero ed immanchevole di dignità e di elevatezza morale che è chiamata a raggiungere la nostra magistratura, l' aumento cioè radicale degli stipendi, la diminuzione del numero dei magistrati.

Al conseguimento di questi scopi — salvo, quanto agli stipendi, la fissazione del *minimum* stabilita in lire duemila, assegno troppo meschino anche per l'infimo grado della magistratura — sono indubbiamente intesi i due disegni di legge presentati dal-

Digitized by Google

l'on. Tajani, dei quali i punti e concetti fondamentali sono i seguenti:

a) *Parte processuale, competenze ed attribuzioni*

1° Estensione della competenza del conciliatore fino a 100 lire;

2° Istituzione con larga competenza dei tribunali di pretura, fino a L. 3000 cioè in materia civile e commerciale, ed a tutta la materia correzionale, oltre le facoltà istruttorie;

3° Istituzione dei tribunali provinciali con competenza:

a) in prima istanza per le cause civili e commerciali da L. 3000 in su, e

b) in appello per giudicare sui ricorsi contro le sentenze dei tribunali di pretura in materia civile e commerciale e correzionale;

4° Soppressione della camera di consiglio ed istituzione dell'istruttore capo;

5° Cessando la competenza delle corti d'appello per gli appelli correzionali, abolizione delle sezioni relative;

Digitized by Google

6° Soppressione dei due giudici collaterali al presidente nelle corti di assise;

7° Ammissione del rimedio della rivocazione per molti casi pei quali ora si fa luogo a ricorso in cassazione nelle materie civili;

8° Facoltà della corte suprema di applicare il diritto al fatto stabilito nella sentenza.

b) *Parte organica*

1° Modificazione radicale nell'attuale ordinamento della carriera giudiziaria;

2° Nuove norme per il reclutamento del personale e per l'esame degli uditori e per il tirocinio dei medesimi;

3° Istituzione dei vice-pretori stipendiati e soppressione degli attuali vice-pretori mandamentali e comunali e degli aggiunti giudiziari;

4° Soppressione delle attuali preture ed istituzione dei tribunali di pretura;

5° Soppressione dei tribunali civili e correzionali e di quelli di commercio ed istituzione dei tribunali provinciali;

6° Riduzione del numero delle corti di

Digitized by Google

appello, in conseguenza della abolizione delle sezioni degli appelli correzionali e della competenza attribuita ai tribunali provinciali quali giudici d'appello;

7° Modificazioni all'ordinamento delle corti d'assise;

8° Istituzione della suprema corte di giustizia;

9° Riforma dell'istituto del pubblico ministero;

10° Determinazione precisa del concetto e dei limiti della inamovibilità dei funzionari giudiziari;

11° Istituzione del consiglio superiore per la magistratura, anche con poteri disciplinari;

12° Abolizione del sistema delle ferie e sostituzione di esse con congedi annuali;

13° Modificazione alla circoscrizione giudiziaria;

14° Riduzione della pianta organica del personale giudiziario nei gradi superiori;

15° Aumento negli stipendi dei funzionari.

Le basi degli attuali disegni di legge non sono molto dissimili da quelle del progetto che l'onorevole Tajani presentava nel 1879, e che noi esaminammo

Digitized by Google

in questo *Monitore* (1880, pag. 1 e seguenti, 137 e seguenti); ed è quindi inutile ripetere gli elogi che a nostro avviso il progetto stesso si merita ed i vantaggi che arreca; precipuo dei quali si è quello di fare del Pretore un giudice del tribunale collegiale in missione. Con ciò, e col fare del P. M. e dei presidenti del tribunale una missione revocabile, « le promozioni, come dice l'onorevole Tajani, seguirebbero regolarmente senza che si potesse verificare l'inconveniente che ora si lamenta, che ad un posto possano concorrere funzionari di diversi gradi e con precedenti e requisiti non uniformi.

Sarà invece nostra cura in questo scritto di rilevare le mende ed i difetti che, a nostro avviso, nei progetti stessi si trovano.

A noi sembra che i due scopi rilevati, il primo dei quali è basato sul secondo, cioè l'aumento degli stipendi e la diminuzione del numero dei magistrati, più agevolmente si conseguirebbero col sistema inverso a quello adottato dall'on. Tajani, o meglio col mantenere inalterata la competenza attuale in materia correzionale e

Digitized by Google

di polizia, coll'attribuire ai tribunali di provincia le cause attualmente di spettanza dei tribunali correzionali e la cognizione degli appelli dalle sentenze penali dei Pretori e col demandare al giudice singolo dei tribunali pretoriali la prima cognizione di tutte le cause civili e commerciali senza distinzione di materia e valore. Noi siamo stati sempre tenaci propugnatori del sistema del giudice unico nelle materie civili, e abbiamo ritenuto doversi dare preferenza al sistema collegiale per giudicare le cause correzionali, per le quali i principii della pubblicità e della oralità, applicati più ampiamente che nelle cause civili, fanno trovare una guarentigia maggiore nel giudizio collegiale. D'altronde se si crede alla relazione dell'On. Zanardelli sulla statistica giudiziaria, è un fatto che cinque sesti delle cause civili e commerciali sono oggi conosciute dal giudice singolare e che se si accresce, come propone l'On. Tajani, la competenza dei Pretori fino a lire tremila, ben poco rimarrà per la giurisdizione dei tribunali collegiali di provincia. Adottandosi il sistema del gindice unico nelle materie civili, si potrebbero

Digitized by Google

affatto abolire le corti di appello, che anche nei progetti dell'On. Tajani si appalesano quasi affatto inutili e senza prestigio, e la cognizione degli appelli dalle sentenze correzionali potrebbe essere demandata ad una o più sezioni correzionali esistenti presso i tribunali di terza istanza, che, come diremo in appresso, dovranno essere indubbiamente istituiti, conforme proponeva la commissione di cui fu relatore l'On. Righi. E fa meraviglia come l'On. Tajani, che nella sua relazione dichiara di aver votato nella commissione in favore del giudice unico e singolo per la cognizione delle cause civili, e di esser convinto che questa sia la migliore soluzione del problema di riforma dell'ordinamento giudiziario, venga poi a dire che in questa riforma, come in tutte le altre, sia opportuno procedere per gradi, estendendo la competenza del Pretore soltanto fino al doppio del valore pel quale oggi è competente, mentre procedere per gradi sembra a noi più opportuno quanto alle materie correzionali, nelle quali non è ancora dimostrata la preferenza da darsi al giudice singolo sul giudice collegiale. Inoltre, coll'at-

Digitized by Google

tribuire tutta la materia correzionale e di polizia ai tribunali pretoriali, difficilmente si raggiunge l' intento di diminuire il numero dei magistrati, poichè in ciascuna pretura, anche la meno importante, occorreranno cinque o sei giudici, dovendosi in essa giudicare delle cause civili fino a lire tremila, istruire i processi criminali e, sia pure per eccezione, anche i correzionali, giudicare poi tutte le cause correzionali e di polizia, avere un ufficio del P. M., senza parlare degli affari di volontaria giurisdizione e degli altri che a tali uffici saranno demandati. Nè si otterrà l'altro intento, pure desiderato dal Ministro, di avvicinare la giustizia alle persone dei litiganti, perchè dovrà procedersi a una grandissima diminuzione delle attuali preture, riducendole da 1819 a meno della metà, mentre coi nostri emendamenti si potrebbero ridurre a circa 1600, conforme proponeva lo stesso On. Tajani nel 1879; in tal modo sopprimendo soltanto quelle che l'esperienza ha dimostrato affatto inutili, senza incontrare le opposizioni che sapranno far nascere gli offesi interessi locali.

Un altro difetto del progetto Tajani

Digitized by Google

si è quello di creare una dualità fra il Pretore ed il vice-pretore. Quest'ultimo, che pure deve coadiuvare e supplire il Pretore nell'adempimento di quasi tutte le sue mansioni, è per altro investito delle funzioni di pubblico ministero e in conseguenza dell'esercizio dell'azione penale, la qual cosa, colla facoltà che ha di appellare, lo eleva a censore dell'operato del primo; è istruttore con esclusione del Pretore nei processi correzionali, che richiedono delle preliminari investigazioni e non può supplirlo nel giudicare le cause penali. Oltre quindi all'inconveniente gravissimo che il Pretore in questa parte non ha nel proprio tribunale chi lo possa supplire, dovendo tenere da sè tutte le udienze correzionali è costretto, per necessità, di abbandonare ai vice-pretori le cause civili, che pure per la loro importanza meriterebbero, salvo i casi d'impedimento, di essere trattate dal magistrato provetto.

Nessuna limitazione di funzioni dovrebbe avere il vice-pretore in confronto del Pretore, ma dovrebbe essere l'alter ego del Pretore stesso. Inoltre può benissimo avvenire che il Pretore proceda all'istru-

Digitized by Google

zione per un reato che egli per le prime apparenze ritenga avere il carattere di crimine, ma che poi si riconosca costituire un delitto o venga a lui rinviato per circostanze attenuanti; allora lo stesso Pretore, che ha istruito il processo, viene poi a giudicarne nel merito, e così non si ottiene l'intento che si era ripromesso il Ministro. Infatti, l'art. 46 del progetto di ordinamento giudiziario dice che nelle cause correzionali le udienze sono tenute personalmente dal giudice, ed in sua mancanza si provvede colla delegazione di altro giudice di tribunale ai termini dell'articolo precedente, ma non dice che altro giudice debba essere delegato nel caso che a quel Pretore venga rimessa la cognizione di un delitto, di cui egli abbia proceduto alla istruzione.

Un'altra menda riscontrasi negli articoli 2 e 4 del progetto di riforma dei codici di procedura. Il progetto dice che davanti ai conciliatori le parti possono comparire personalmente o per mezzo di avvocato, procuratore o notaio o di speciali postulanti o di alcuni parenti ed affini mediante mandato; avanti ai tribunali di pretura le parti possono comparire personalmente o

Digitized by Google

per mezzo di procuratore legalmente esercente presso il tribunale provinciale e la corte di appello, munito di mandato generale o speciale per ciascun giudizio. Ora mentre per la rappresentanza avanti ai conciliatori si parla di avvocati, di questi non si tien parola alcuna per la rappresentanza avanti ai Pretori. Inoltre, ciò che più importa, si dice che le parti possono comparire personalmente, la qual cosa non esclude il dubbio che esse abbiano facoltà di farsi assistere, se non rappresentare, avanti ai Pretori, come davanti ai conciliatori, dai soliti cavalocchi o mozzorecchi. Sarebbe quindi opportuno che nella legge venisse per maggior chiarezza espressamente dichiarato che le parti comparendo personalmente potessero invocare l'assistenza davanti ai conciliatori soltanto delle persone indicate nell' art. 2, e davanti ai Pretori di un avvocato o procuratore legalmente esercente.

E quanto agli affari penali da chi dovrà essere sostenuta la difesa avanti ai tribunali pretoriali? Il progetto non lo dice, ma ognun vede come sia indispensabile il provvedere in proposito.

Digitized by Google

Circa alla magistratura suprema il progetto ministeriale istituisce nella capitale del regno una corte suprema di giustizia, colla abolizione di tutte le altre cassazioni ora esistenti. Questa corte partecipa della cassazione e della terza istanza, perchè, tolti alla sua cognizione alcuni casi che doventano motivi di revocazione, essa dovrebbe applicare al fatto stabilito nella sentenza impugnata il punto di diritto che decide, evitando così il lamentato inconveniente dei rinvii. L' onorevole Tajani osserva come il sistema della terza istanza sia connesso colla istituzione del giudice unico di primo grado nelle materie civili, e giustifica quindi la sua nuova proposta colle seguenti parole: « Io pure sono stato d'accordo coi miei onorevoli colleghi anche in questa questione, e votai per la terza istanza, e mantengo la mia opinione favorevole a questo istituto, non ostante le conclusioni alle quali verrò col progetto che presento. Come è detto nel brano sopra riferito, la Commissione, ammessa la unicità del giudizio in prima istanza, non poteva non pronunziarsi per la terza istanza, ma io dissi superiormente che non vedo

Digitized by Google

ancora giunto il momento per l'adozione di una riforma così radicale e che propongo di mantenere divisa la competenza di prima istanza in materia civile, ed ammettere il giudizio collegiale per le cause di valore superiore alle L. 3000. Ciò posto, viene a cessare la precipua ragione per la quale era stato anche da me accettato il concetto della terza istanza, e quindi parmi miglior consiglio mantenere l'istituto della cassazione. Nel venire a questa conclusione però io non potrei sottoscrivere alle parole dell' onorevole De Falco, il quale scriveva a proposito della terza istanza « essersi compreso che per attuarla conveniva rinunziare ad una delle migliori riforme del processo civile odierno, che è la maggiore e più ampia istruzione della causa in grado d'appello, e sconvolgere e riformare tutte indistintamente le nostre leggi, » e la qualificava *il dispotismo nella giustizia*, che se fosse unico non potrebbe rispondere all'immane lavoro, che gli sarebbe richiesto, di giudicare, non solo sul rapporto del diritto, ma anche del fatto e del merito, molte migliaia di cause all'anno, e se fosse molteplice rinnoverebbe, anzi

Digitized by Google

aggraverebbe i danni delle più corti di cassazione, senza averne i vantaggi. Invece io mi accosto volentieri all'opinione dell'onorevole Vigliani, che esaminati sommariamente i pregi ed i difetti dei due sistemi in questione, conclude: « Un maturo ed imparziale apprezzamento delle accennate due specie di magistratura suprema, l'antica *terza istanza* e la moderna *cassazione*, ci è sembrato dover condurre a questa conclusione, che, in realtà, nè l'una nè l'altra vada scevra di gravi imperfezioni, e che raccogliendo quanto havvi di utile in ambedue, si possa comporre un terzo sistema già in altri paesi ammesso, il quale darebbe soddisfazione a quanto vi abbia di giusto nelle pretensioni dei partigiani della cassazione e della terza istanza e provvederebbe più adeguatamente a tutte le esigenze della giustizia sia rispetto alle parti, sia rispetto alla retta ed uniforme osservanza della legge, secondo i nuovi ordinamenti giudiziari. »

A noi sembra per altro che il sistema della terza istanza debba senza esitazione adottarsi nella riforma dell'attuale ordinamento giudiziario. Sono troppo noti i pregi

Digitized by Google

di questa istituzione e non occorre ripeterli. È assolutamente sbagliata la tesi dell'On. De Falco, che cioè la terza istanza impedisca la maggiore e più ampia istruzione in grado di appello e che rinnovi i danni delle più corti di cassazione, perchè non importa che la terza istanza odierna sia basata come l'antica sul sistema della doppia conforme, e perchè alla pluralità dei tribunali di terza istanza rimedia l'istituzione della corte suprema di giustizia, che giudicando nell'interesse della legge dirimerebbe la contrarietà dei giudicati fra i tribunali predetti. Anche l'On. Vigliani prendeva di mira l'antica terza istanza per dire che non andava scevra da gravi imperfezioni. Non occorre oggi far rivivere la terza istanza di un tempo, che, non ammettendo nessuna prova e nessuna deduzione in appello, dava luogo colle restituzioni in intero a lungaggini e dispendi molto maggiori d'oggidì. È un fatto, dopo tutto, che nelle attuali condizioni nostre è cosa impossibile o almeno molto difficile, ed in ogni modo cosa impolitica procedere alla soppressione delle attuali corti di cassazione, mentre la conversione di esse in

Digitized by Google

tribunali di terza istanza offre maggiori guarentigie per l'amministrazione della giustizia, senza ledere le legittime esigenze delle città sedi di esse.

Giova a questo proposito il riferire quanto scriveva l'On. Righi.

Se si ammettesse, dice presso a poco l'On. Righi, in via definitiva che la suprema magistratura del regno dovesse limitare il suo compito a quello di essere semplicemente la custode della retta interpetrazione ed applicazione delle leggi, senza entrare nel merito della causa, sarebbe impossibile di continuare più oltre nell'attuale pluralità delle Corti di cassazione, e sarebbe indispensabile procedere indilatamente alla unificazione loro. — « Le popolazioni Italiane (egli continua) e le loro grandi città rinunciarono volenterosamente e festose all'essere capitali delle respettive regioni, in omaggio all'indipendente e libera unità della patria; ed in omaggio a questi beni supremi non vi sarebbe sacrificio a cui non fossero pronte tutte a sobbarcarsi, quando non già questioni di genere affatto diverso e che si attengono all' indole amministrativa, ma bensì in allora

Digitized by Google

che una vera suprema necessità lo reclamasse. — Ma nel medesimo tempo noi non possiamo a meno di avvertire e di tenere nel debito conto quella opposizione costante che ebbe ad incontrare l'unificazione della suprema corte per parte di tutti coloro, pei quali la detta unificazione suonerebbe contemporanea soppressione delle corti di cassazione esistenti nelle respettive regioni. — Si volle chiamare la chiara attenzione dell' Eccellenza Vostra sopra tale particolarità, per dimostrare come la proposta di sostituire colle terze istanze le corti attuali di cassazione, oltre all'essere suggerita da tutti i criteri tecnici e scentifici, sia quella per di più che soddisfa in pari tempo alle pratiche condizioni del regno, ammettendo l' istituzione della terza istanza quella pluralità di giudicature, che — è un assurdo indiscutibile nell' istituto della corte di cassazione. »

Manca poi nei progetti un articolo che dia facoltà al Governo di fare nuovi testi unici dei codici di procedura o d' introdurre in essi le modificazioni atte a coordinarne le disposizioni colle nuove leggi, e di fare tutte quelle altre prescrizioni

Digitized by Google

che fossero necessarie od opportune per la completa attuazione delle leggi stesse. — Una simile disposizione non mancava nel progetto della Commissione del 1884, trovandosi ivi un articolo così concepito: « È data facoltà al Governo d'introdurre nei codici di procedura civile e penale e nella legge sull'ordinamento giudiziario le modificazioni necessarie per coordinarli colle disposizioni della presente legge. »

Rammentiamo inoltre alla Commissione Parlamentare le parole dell'On. Ministro Savelli riferite anche nella relazione Righi. Egli, nell'iniziare i lavori della Commissione del 1884, diceva *come nulla vi fosse a sperare nelle modificazioni incidentali e di piccolo dettaglio, poichè, senza una riforma veramente radicale, progredendo di questo passo, si andrebbe incontro ad una vera catastrofe*. Si apprende dalla stampa quotidiana che sia intendimento della Commissione di fare appunto consistere la riforma in lievi modificazioni e di piccolo dettaglio dell'attuale organico e dei codici, e ciò per non manomettere gli interessi locali. Ma, quando si consideri che colla istituzione delle terze istanze, nessuna del-

Digitized by Google

le città attuali sedi di Corte di Cassazione perderebbe il suo Magistrato Supremo, e che, anche colla abolizione delle Corti di Appello, le attuali sedi di esse avrebbero il loro Tribunale provinciale colla competenza che oggi hanno le Corti di secondo grado, tutto il male si ridurrebbe alla soppressione di alcune preture, che anche al presente non hanno ragione di esistere. Gli interessi locali quindi non sarebbero manomessi. Ad ogni modo e nella peggiore delle ipotesi, la nuova legge dovrebbe provvedere a togliere la presente dualità e rivalità tra aggiunti giudiziari e Pretori e fra Pretori e giudici di Tribunale, facendo del Pretore un giudice del Tribunale collegiale in missione, e rialzando così il prestigio della inferiore magistratura, che anche coll'ordinamento vigente compie tanto gravi ed importanti mansioni.

Si dice ancora che all'adozione di una riforma generale si opponga l'avversione di dovere innestare la nuova circoscrizione giudiziaria all'attuale difettosa amministrativa. Si lamenta, ad esempio, che Grosseto, Belluno, Sondrio e Caltanisetta debbano avere il Tribunale, mentre altre Cit-

Digitized by Google

tà, che hanno il triplo o il quadruplo di popolazione e che sono centri attivissimi di affari, dovrebbero contentarsi della sola Pretura, e che la Città di Casale, sede da più di trenta anni di Tribunale Civile e di Corte di Appello, venga privata dell'uno e dell'altra. Ma questa non è una buona ragione per fare ostacolo alla riforma. Anche l'attuale circoscrizione giudiziaria è assai difettosa; ed infatti, mentre la Corte di Appello di Napoli, colla sezione di Potenza, ha una popolazione di circa quattro milioni di abitanti e pronunzia circa tremila sentenze all'anno; quella di Venezia ha una popolazione di circa tre milioni di abitanti e pronunzia annualmente seicento trentotto sentenze; quella di Torino, con più di due milioni di abitanti, e quella di Palermo, con un milione e mezzo di abitanti, pronunziano sopra a mille sentenze all'anno: abbiamo poi, per tacere di altre, la Corte di Appello di Messina che, con una popolazione che non arriva a cinquecentomila abitanti, pronunzia trecento ottantasei sentenze e quella di Lucca che, con circa seicentomila abitanti, emette centosettantuna sentenza all'anno. E quanto

Digitized by Google

ai Tribunali Civili e Correzionali la sproporzione fra essi, sia per territorio, sia per popolazione, sia per numero di affari, è ancora maggiore. Il Tribunale di Napoli, con una popolazione di un milione di abitanti, fa all' anno quattro mila sentenze; quelli di Roma e di Palermo, con circa cinquecentomila abitanti, pronunziano circa duemila sentenze; mentre vi sono ben diciotto Tribunali, che, con una popolazione media che non arriva a quarantamila abitanti, non pronunziano cento sentenze all'anno. Se dunque si pongono i nuovi Tribunali in ogni Capoluogo di Provincia, avremo almeno la certezza che si tratti di centri, nei quali la sede della Prefettura, cogli altri uffici correlativi, accrescerà l'importanza che di per sè stessi hanno in confronto di altri. Avendo poi il governo facoltà di portare ad ottanta i Tribunali provinciali, potranno questi essere istituiti anche in quelle città, le quali, come Casale, senza essere capoluogo di Provincia, meritano speciali riguardi.

Sarà in seguito il caso di procedere ad un migliore assetto della circoscrizione delle Provincie; e poichè, stante il nuovo

Digitized by Google

ordinamento la circoscrizione giudiziaria, relativamente ai Tribunali provinciali, si troverà già innestata e confusa con quella amministrativa, sarà cosa molto più agevole il procedere alla riforma, e ad un migliore ordinamento della circoscrizione medesima, sia dal lato amministrativo, sia dal lato giudiziario.

Circa alla circoscrizione mandamentale sembra che non presenti nessun inconveniente, nè dal lato giudiziario nè da quello amministrativo, la riunione di uno o più mandamenti, poichè, come si è notato, vi sono molte Preture, che anche coll'organamento attuale, meritano di essere soppresse.

In fine giova insistere sopra un punto già superiormente accennato. È soltanto coll'attribuire tutta la materia correzionale ai tribunali pretoriali, che bisognerà accrescere notevolmente il personale di ciascuna Pretura, richiedendosi tre funzionarii, il giudice correzionale, l'istruttore e il P. M., oltre i supplenti; e per non aggravare di troppo il bilancio stante tale aumento di funzionarii, bisognerà diminuire in larghissima scala il numero delle Preture, con manifesta offesa degli interessi locali.

Digitized by Google

Invece, mantenendo inalterato l'ordinamento vigente quanto alle materie correzionali e di polizia, ed attribuendo al Pretore la prima cognizione di tutte le cause civili e commerciali, non occorrerebbe accrescimento di personale nei Mandamenti, salvo di togliere il Vice-Pretore gratuito, se così vuolsi, facendone un ufficio stipendiato.

I Pretori, che oggi in media pronunziano circa 120 sentenze all'anno, potrebbero emetterne, senza scomodo, un sesto di più, cioè circa 144; ed allora potrebbero essere mantenute quasi tutte le Preture, delle quali anche col sistema attuale non si sia riconosciuta necessaria la soppressione.

Così diamo fine a queste brevi osservazioni sui disegni di legge dell'On. Tajani.

Crediamo sia debito della presente legislatura dar mano, in materia giudiziaria, ad un riordinamento completo e non di piccolo dettaglio, e confidiamo nel senno del Parlamento che ad ogni costo vorrà e saprà recare in porto la tante volte promessa e non mai attuata riforma.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google